

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 24 **del mese di** Maggio
dell' anno 2010 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Bortolazzi Donatella	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Lusenti Carlo	Assessore
7) Marzocchi Teresa	Assessore
8) Melucci Maurizio	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
11) Rabboni Tiberio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) RELATIVA AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI SVOLTA DA CILSEA SOC. COOP. A FOSSOLI DI CARPI (TITOLO II DELLA L.R. 18 MAGGIO 1999, N. 9, COME INTEGRATA DAL D.LGS. N. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 4/2008).

Cod.documento GPG/2010/712

Num. Reg. Proposta: GPG/2010/712

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PREMESSO CHE:

- 1.1 il giorno 30 luglio 2009 è stato depositata, ai sensi dell'art.9, comma 1, della Legge regionale 18 maggio 1999, n.9 come integrata dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, presso questa Regione, che l'ha acquisita al PG.2009.0172737 in data 30 luglio 2009, la documentazione relativa al progetto di *"Ampliamento dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi svolta da Cilsea Soc. Coop. a Fossoli di Carpi"*;
- 1.2 l'impianto esistente ricade all'interno del punto 7, lettera z.b) dell'Allegato IV al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 relativo ad *"impianti di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"* e la procedura di verifica (screening) è stata avviata in quanto il progetto ricade all'interno del punto 8, lettera t) dell'Allegato IV al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 relativo a *"modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)"*;
- 1.3 la domanda relativa alla procedura di verifica (screening), e i relativi elaborati di legge, sono stati trasmessi a questa Regione dalla Ditta proponente avente sede legale in Via M. Luther King n. 4/a, 41100 Modena (MO);

- 1.4 con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 152 in data 26 agosto 2009 è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) ed è stato avviato il periodo di 45 giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati;
- 1.5 la procedura in oggetto riguarda il potenziamento dell'attività attualmente condotta dal Proponente di recupero rifiuti, prevalentemente inerti provenienti per la maggior parte da attività di scavo, demolizione e costruzione, mediante messa in riserva e frantumazione attraverso campagne di macinazione, al fine di ottenere una materia prima secondaria (M.P.S.) conforme alle specifiche di settore;
- 1.6 gli elaborati di screening sono stati redatti da Ecoricerche S.r.l. a firma del Dott. Roberto Bassissi, Via Regina Pacis n. 4, 41049 Sassuolo (MO);
- 1.7 a seguito dell'esame della documentazione inviata, è stata convocata una riunione con gli Enti locali territorialmente interessati, in data 8 ottobre 2009, che ha esaminato la documentazione depositata ed ha avuto momenti di confronto comuni, ritenendo la documentazione prodotta non sufficiente ai fini di una completa individuazione e valutazione degli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione del progetto in esame e in particolare necessitante delle seguenti integrazioni richieste alla Ditta con nota PG.2009.0250747 del 5 novembre 2009:
- 1) *anche a seguito delle incongruenze emerse dall'esame della documentazione fornita (si vedano ad esempio i dati riportati a pag. 31 e 32 dello Studio Preliminare Ambientale sulle quantità annuali di rifiuti soggetti ad operazioni di recupero R13 ed R5), si ritiene necessaria una relazione tecnica sull'attività oggetto della domanda, nella quale per ogni tipologia di rifiuto il proponente illustri in modo più dettagliato quanto segue:*
- provenienza, quantitativo massimo istantaneo previsto in stoccaggio, quantitativo massimo annuale previsto in stoccaggio, quantitativo massimo annuale trattato; relativamente in*

particolare ai rifiuti refrattari, si richiede un accertamento in merito alla presenza di rulli o altri elementi coibentati contenenti fibre ceramiche, potenzialmente cancerogene, a salvaguardia della tutela della salute degli operatori;

- per tutte le tipologie di rifiuto e in particolare per materiali/rifiuti polverulenti e putrescibili, dettagliare le modalità di stoccaggio specificando se in cumuli fuori terra, cassoni chiusi o aperti, big bags ecc., i quantitativi previsti per lo stoccaggio istantaneo, le dimensioni dei cumuli (specificando l'altezza), il numero di cassoni che mediamente saranno presenti nelle aree di stoccaggio rifiuti, motivando in particolare l'eventuale scelta di non realizzare la copertura dei cumuli; le informazioni relative alle modalità di stoccaggio per ogni tipologia di rifiuto e materiale dovranno essere indicate anche su planimetria aggiornata;

- caratteristiche dei prodotti ottenuti;

- caratteristiche dei rifiuti ottenuti con indicazione chiara dei quantitativi prodotti annualmente e modalità di deposito (in cassoni chiusi, aperti, in cisterne, ecc) suddivisi per CER (oli, batterie, plastica, metallo, legno, ecc.);

- destinazione finale;

- 2) si richiede di chiarire quali attività di recupero si intende effettuare sulle tipologie di rifiuti 7.1, 7.2, 7.6 e 7.31 bis, chiarendo le contraddizioni emerse tra lo schema a blocchi presentato a pag.12/24 del "Progetto preliminare" e quanto riportato nella relazione (p.9/24 e p.10/24), con particolare riferimento all'intenzione di produrre m.p.s. oppure, a seguito di macinazione e vagliatura, di riutilizzazione dei rifiuti "in proprio" realizzando rilevati e/o sottofondi stradali in cantieri di proprietà; si evidenzia a tale proposito che il D.M. 05/02/98 e s.m.i. prevede solamente per i rifiuti di cui alle tipologie 7.1 e 7.6 la produzione di un materiale commercializzabile (rispettivamente "mps per

l'edilizia" e "materiale per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate"), mentre per quanto riguarda i rifiuti di cui alle tipologie 7.2 e 7.31-bis da riutilizzare nella realizzazione di rilevati e/o sottofondi stradali, essi rimangono assoggettati al regime dei rifiuti anche a seguito di messa in riserva con eventuale trattamento di macinazione, vagliatura, ecc;

- 3) relativamente alle operazioni di macinazione, vagliatura ecc., si chiede di dichiarare il tipo di frantoio che si prevede di utilizzare (caratteristiche, potenzialità (t/h), ecc.), la frequenza con la quale si prevede di utilizzare il frantoio presso l'impianto in oggetto (h/giorno, giorni/anno), nonché la denominazione della ditta proprietaria, autorizzata;*
- 4) precisare le attività di provenienza delle terre di scavo;*
- 5) descrivere in modo più dettagliato il tipo di pavimentazione dell'intero impianto, compresa l'area di conferimento, carico e scarico, ecc. dandone relativa indicazione planimetrica;*
- 6) presentare planimetria e sezioni dell'impianto, in scala adeguata, nella quale siano rappresentate le aree realmente occupate dai rifiuti in ingresso e dai prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero; le sezioni sono necessarie al fine di verificare le altezze dei cumuli che si prevedono di realizzare sulla base delle quantità di stoccaggio massimo istantaneo dichiarato;*
- 7) premesso che la Ditta ha dichiarato di stoccare sulla superficie impermeabile, di 250 mq, solamente i rifiuti costituiti da "fresato stradale" di cui al punto 7.6 del D.M. 05/02/98 e ss. mm. e di stoccare le restanti tipologie in cumulo su superficie in "stabilizzato", si ritiene che anche i prodotti ottenuti dal trattamento del fresato (punto 7.6.4 lettera b) debbano essere stoccati sulla stessa superficie, in quanto la semplice riduzione volumetrica dei rifiuti non modifica le caratteristiche chimiche dei rifiuti: proporre opportuna soluzione in tal senso che preveda anche idonea rete fognaria di raccolta delle acque reflue di dilavamento delle suddette aree e di trattamento con disoleatore di tali reflui prima*

dell'immissione nella rete fognaria recapitante nella vasca di sedimentazione;

- 8) con riferimento ai rifiuti previsti al punto 7.11 "pietrisco ferroviario tolto d'opera", si ritiene che lo stoccaggio su stabilizzato non sia appropriato in considerazione degli inquinanti che possono essere rilasciati con il dilavamento da parte delle acque meteoriche e si richiede pertanto di indicare una soluzione che preveda lo stoccaggio degli stessi su superficie impermeabile con rete di raccolta delle acque reflue meteoriche di dilavamento dotata di disoleatore prima della vasca di sedimentazione, ampliando eventualmente quella esistente;
- 9) con riferimento ai rifiuti costituiti da "detriti di perforazione" di cui al punto 7.14 del D.M. 05/02/98 e ss. mm., si ritiene che lo stoccaggio su stabilizzato non sia idoneo in considerazione delle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi (detriti con presenza di acqua/bentonite, di acqua/bentonite/barite, di olio/organo-smectiti/barite contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 1000 mg/kg sul secco, IPA <10 ppm) e si richiede pertanto di indicare una possibile soluzione che preveda lo stoccaggio degli stessi al coperto su superficie impermeabile (date le caratteristiche dell'impianto e la quantità istantanea dichiarata, si ritiene adeguato eventualmente anche uno stoccaggio all'interno di cassoni a tenuta stagna dotati di chiusura);
- 10) analogamente a quanto detto sopra, relativamente ai rifiuti previsti al punto 7.8 del D.M. 05/02/98 e ss. mm. "rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura", si richiede di indicare una possibile soluzione che preveda lo stoccaggio degli stessi al coperto su superficie impermeabile (date le caratteristiche dell'impianto e la quantità istantanea dichiarata, si ritiene adeguato eventualmente anche uno stoccaggio all'interno di cassoni a tenuta stagna dotati di chiusura);
- 11) per lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli dovranno essere presentate idonee valutazioni e conseguenti ipotesi progettuali finalizzate a:
- 12) realizzazione di pavimentazione impermeabile che

permetta adeguata separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;

- 13) realizzazione di stoccaggio in aree confinate dei cumuli di materiali e rifiuti polverulenti, i rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di idonei sistemi di copertura;
- 14) descrivere il tipo di "M.P.S." stoccate nel cumulo indicato in planimetria;
- 15) descrivere tipo e altezza della recinzione e la presenza di eventuali schermature a mitigazione dell'impatto visivo e diffusione di polveri;
- 16) integrare la valutazione dei possibili impatti determinati dall'attività e delle misure di mitigazione previste includendo anche la fase di macinazione, anche se effettuata con impianto mobile;
- 17) considerato l'incremento richiesto (+88%) dei quantitativi di rifiuti trattati annualmente e conseguentemente l'incremento dei quantitativi messi in riserva istantanea, considerata la superficie piuttosto ridotta delle aree a disposizione per le operazioni di messa in riserva rifiuti, deposito MPS, aree di manovra / trattamento, si presume un incremento dell'altezza dei cumuli di rifiuti e MPS. Al riguardo si ritiene necessario che il proponente integri la documentazione già presentata, con particolare riferimento a nuove tavole di dettaglio dove siano indicate in pianta le superfici effettivamente occupate dai cumuli di rifiuti e MPS e in sezione le altezze dei cumuli calcolate sulla base della potenzialità massima autorizzabile, con una chiara individuazione dell'area di conferimento dei rifiuti;
- 18) in riferimento a quanto sopra, si ritiene inoltre necessario che lo Studio Preliminare Ambientale valuti se le opere di mitigazione paesaggistica attualmente presenti nel perimetro dell'area impiantistica (siepe arboreo/arbustiva perimetrale, attualmente piuttosto rada e, sul fronte strada, di altezza non idonea a mascherare i cumuli), siano sufficienti o debbano essere integrate in relazione all'intervento proposto, anche attraverso

l'allegazione di documentazione fotografica dello stato attuale e di simulazione dello stato futuro (es. arginature in terra inerbite, piantumazione di alberature e siepi di specie arboree autoctone, ecc.);

- 19) in considerazione del fatto che l'area in esame è compresa nella fascia di 150 metri dalla sponda sinistra del Cavo Gavasseto (corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775, quindi in zona tutelata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", 1° comma, lettera c), si valutino le condizioni per cui risulti necessario avviare la procedura prevista dagli artt. 146 e 159 del D.Lgs. n. 42/04 (autorizzazione paesaggistica);*
- 20) data la vicinanza dell'impianto alla ZPS "Valli di Gruppo" (ca. 300 m a ovest), si ritiene utile che venga effettuata una pre-valutazione d'incidenza;*
- 21) relazione illustrativa circa le caratteristiche (qualità, quantità) di sostanze o preparati pericolosi che si intendono impiegare nelle attività o presenti a qualsiasi titolo nel centro;*
- 22) relazione illustrativa circa la presenza di eventuali serbatoi interrati e fuori terra, installati o che si intendono installare, con la specifica delle relative capacità, sostanze contenute, utilizzo e sistemi adottati per il contenimento di perdite e versamenti;*
- 23) dovrà essere specificato se le acque meteoriche ricadenti sulla superficie indicata in planimetria come "aree di manovra, carico e scarico" vengono intercettate dal fossato perimetrale per essere trattate nella vasca di sedimentazione ovvero se confluiscano direttamente in acque superficiali;*
- 24) si ritiene che per i rifiuti costituiti da detriti di perforazione e dai refrattari la sola sedimentazione non sia adeguata come sistema di trattamento acque in considerazione degli inquinanti potenzialmente presenti, pertanto la Ditta dovrà presentare una soluzione depurativa dedicata ovvero provvedere mediante un piano di gestione al loro stoccaggio al coperto su superficie impermeabile;*

- 25) *presentare la scheda tecnica e dimensionamento del disoleatore utilizzato per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dell'area di stoccaggio dei rifiuti di cui al punto 7.6 del DM 05/02/98 e ss. mm.;*
- 26) *si elaborino idonee valutazioni e conseguenti ipotesi progettuali finalizzate alla riduzione dei volumi di reflui inviati allo scarico e recupero per usi compatibili delle acque meteoriche e di quelle non suscettibili di contaminazione (antincendio, irrigazione, ecc.) ovvero alla loro possibile dispersione in loco, così come previsto dalla DGR 286/2005 e DGR 1860/2006;*
- 27) *si richiede di chiarire le modalità di riutilizzo delle acque meteoriche accumulate presumibilmente nelle vasche di sedimentazione per la bagnatura dei cumuli, specificando altresì le quantità riutilizzate di tali acque, le quantità previste di acque destinate a detta bagnatura dei cumuli e la provenienza delle acque eventualmente necessarie a tali scopi eccedenti la disponibilità delle acque meteoriche accumulate;*
- 28) *descrivere le caratteristiche di eventuali pozzi per l'approvvigionamento idrico, presenti o previsti, e gli usi previsti della risorsa idrica sotterranea;*
- 29) *si richiedono maggiori dettagli sulle modalità di accertamento dei requisiti di accettabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto (non pericolosità), con particolare riferimento alle tipologie di rifiuto che prevedono un corrispettivo codice a specchio pericoloso;*
- 30) *si predisponga adeguata valutazione previsionale d'impatto acustico che tenga conto sia dell'attività ordinaria (movimentazione materiale) che di quelle straordinarie (campagne di frantumazione);*
- 31) *si richiede un maggiore dettaglio di caratterizzazione delle eventuali emissioni diffuse e fugitive in atmosfera e descrizione dei sistemi di abbattimento e mitigazione previsti;*
- 32) *descrivere i sistemi di depolverazione ad umido e descrivere (frequenza e modalità) le operazioni di spazzamento, pulizia e manutenzione delle aree;*

- 33) *illustrare modalità e frequenze delle operazioni di bagnamento dei cumuli di rifiuti polverulenti;*
 - 34) *evidenziandosi la mancanza (si veda a pag. 47 dello Studio Preliminare Ambientale) del parametro temporale del numero totale dei mezzi in ingresso e uscita (veicoli/ora, veicoli/giorno, veicoli/settimana, veicoli/mese), si richiede di chiarire questo punto e contestualmente di dettagliare le misure di mitigazione previste per ridurre la pressione dovuta al previsto raddoppiamento del traffico veicolare in ingresso e uscita dall'impianto, configurandosi insufficiente come misura in questo senso la sola moderazione della velocità degli automezzi;*
 - 35) *caratterizzare gli impianti di illuminazione da collocare all'esterno, in riferimento ai requisiti tecnici previsti dalla L.R. n. 19/2003 (Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico);*
 - 36) *descrivere i monitoraggi ambientali che la Ditta intende eseguire in fase di gestione dell'impianto (emissioni in atmosfera, emissioni sonore, acque superficiali, acque sotterranee ecc.);*
 - 37) *descrivere i piani operativi per la gestione di emergenze ambientali;*
 - 38) *indicare le condizioni di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'attività.*
- 1.8 la Ditta ha inviato le integrazioni richieste con nota del 10 marzo 2010 acquisita agli atti da questa Regione con PG.2010. 0090963 del 29 marzo 2010;
- 1.9 gli elaborati così risultanti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al progetto in esame appaiono sufficientemente approfonditi per consentire un'adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alle operazioni di recupero di rifiuti in oggetto;

2. DATO ATTO CHE:

- 2.1 gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono stati continuativamente depositati per 45 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

(dal 26 agosto 2009 al 12 ottobre 2009 - primo giorno lavorativo dopo l'effettiva scadenza del 10 ottobre 2009) al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati presso il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale di questa Regione, in via dei Mille 21 a Bologna;

- 2.2 inoltre, ai fini della libera consultazione da parte del pubblico, i medesimi elaborati sono stati depositati continuativamente per il medesimo periodo presso il Comune di Carpi, come da relata di deposito acquisita agli atti d'ufficio;
- 2.3 né entro il termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, né successivamente, sono state presentate a questa Regione osservazioni scritte;
- 2.4 l'istruttoria del progetto è stata condotta da questa Regione in costante e continua collaborazione con le strutture degli enti locali interessati (Provincia di Modena, ARPA Sez. Prov. Modena, AUSL Dip. Sanità Pubblica Modena e Comune di Carpi);

3. VALUTATO DAL PUNTO DI VISTA GENERALE CHE:

- 3.1 gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al progetto in esame appaiono sufficientemente approfonditi per consentire un'adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alle operazioni di recupero di rifiuti in oggetto;
- 3.2 il progetto in esame consiste nella modifica dell'attività di recupero di rifiuti attualmente svolta dalla Ditta presso l'impianto sito in Via Valle n. 25, località Fossoli, nel Comune di Carpi (MO);
- 3.3 in particolare, il progetto in esame prevede di sottoporre ad operazioni di recupero (R5) un quantitativo massimo di rifiuti pari a 37.000 ton/a;
- 3.4 tale progetto non prevede la realizzazione di nuove opere edilizie, ma una rivisitazione del lay-out dello stabilimento esistente;

4. VALUTATO DAL PUNTO DI VISTA PROGRAMMATICO CHE:

- 4.1 il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Modena 2009, approvato con D.C.P. n. 46 del 18 marzo 2009 ed entrato in vigore l'8 aprile 2009, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 59/2009, evidenzia che l'area non ricade in zone che attengono alla tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali e alla tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio;
- 4.2 il P.T.C.P. individua il sito oggetto della presente procedura di verifica (screening) come ricompreso all'interno dell'Unità di Paesaggio n. 3 *"Pianura della bonifica recente e nei territori di Novi di Modena e nord di Carpi"* e in particolare non rientra tra le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi secondo la rappresentazione cartografica di cui alla tavola 3.4.1 del P.T.C.P. stesso;
- 4.3 secondo il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 40 del 21 dicembre 2005, l'area in oggetto non rientra tra le zone di ricarica della falda;
- 4.4 lo stesso P.T.C.P., peraltro, classifica l'area come zona con grado di vulnerabilità dell'acquifero basso (cfr. Tavola 3.1 del P.T.C.P.);
- 4.5 rispetto al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (P.A.I.), la zona in esame risulta esterna alla delimitazione delle fasce fluviali;
- 4.6 per quanto riguarda nello specifico l'analisi dell'impianto in relazione al Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.) della Provincia di Modena, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 135 del 25 maggio 2005, non emergono elementi di incompatibilità in quanto l'area ricade all'interno di una *"Zona idonea alla localizzazione di tutti gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi condizionate alla verifica delle disposizioni non escludenti contenute in strumenti di pianificazione sovraordinati, nel PTCP, negli strumenti urbanistici comunali e delle disposizioni contenute nel quadro legislativo vigente"*;

- 4.7 secondo l'estratto del P.R.G. adottato con delibera consiliare comunale n. 247 del 21 luglio 2000 approvato con delibera di giunta provinciale n. 174 del 30 aprile 2002 (elaborato aggiornato con determinazione dirigenziale n. 856 del 18 maggio 2009) e contenuto nella relazione di screening, l'area oggetto di studio ricade in "zona agricola normale - *terreni interessati da bonifiche storiche di pianura*" e in fascia di rispetto dei beni paesaggistici e ambientali, aree regolamentate dagli artt. 65, 69.09 e 69.15 delle N.T.A. del P.R.G. stesso;
- 4.8 rispetto al P.R.G., il Proponente precisa che l'area oggetto del presente studio verrà utilizzata in continuità rispetto alla situazione attuale così come rispetto alla situazione precedente ad opera della ditta V.P.C.;
- 4.9 si rileva al riguardo che l'attività di recupero di rifiuti inerti ha preso avvio nell'area in esame a seguito dell'approvazione del progetto presentato dalla sopracitata Ditta V.P.C. con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1945 del 1 dicembre 1993 e della autorizzazione dell'attività di trattamento di rifiuti speciali inerti mediante l'utilizzo di un frantumatore mobile con atto dirigenziale prot. 30418/8.8.4.2 del 4 ottobre 1994;
- 4.10 la sopracitata approvazione del progetto presentato dalla Ditta V.P.C. ha costituito deroga alle attività consentite dallo strumento urbanistico al tempo vigente nelle zone agricole, in quanto l'area interessata dall'impianto era in effetti classificata come "zona agricola normale E1";
- 4.11 sulla base di quanto riportato nei punti precedenti, il progetto in oggetto appare coerente con i vincoli e le destinazioni d'uso previste dal P.T.C.P. e dal P.P.G.R. della Provincia di Modena, e dal P.A.I. e dal P.T.A., non essendo stati riscontrati vincoli ostativi di natura programmatica;
- 4.12 rispetto al P.R.G. del Comune di Carpi, infine, si rileva che l'attività proposta è compatibile con le disposizioni di tale strumento urbanistico nel caso vengano mantenuti sostanzialmente inalterati gli elementi edilizi, nonché le procedure tecniche e

gestionali, approvati con la citata deliberazione del consiglio provinciale n. 1945 del 1 dicembre 1993;

5. VALUTATO DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE CHE:

- 5.1 l'attività di recupero rifiuti ad opera del Proponente Cilsea Soc. Coop. a r.l. è stata intrapresa nel sito di Fossoli nel settembre 2008, anno in cui la cooperativa ha volturato senza modifiche l'autorizzazione della Ditta precedentemente insediata (V.P.C. S.n.c. con sede legale in Novi di Modena (MO), frazione Rovereto S/s via Battisti n. 44/A) e autorizzata dalla Provincia di Modena al recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 (numero d'iscrizione al registro n. CAR 004, rinnovata in data 28 luglio 2008);
- 5.2 in seguito alle esigenze dell'Azienda di trattare principalmente rifiuti dalla propria attività di costruzione demolizione e scavo, la stessa intende revisionare l'attuale autorizzazione alla gestione rifiuti che contiene diverse tipologie che non è di suo interesse gestire e contestualmente è volontà della stessa incrementare i quantitativi massimi di rifiuti gestibili relativi alle tipologie del gruppo 7 "Rifiuti ceramici ed inerti" di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 attualmente autorizzati e introdurre la tipologia 7.31-bis attualmente non trattata;
- 5.3 in particolare, il Proponente intende rinunciare alla gestione delle seguenti tipologie di cui all'Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 e attualmente autorizzate: 2.1, 3.1, 3.2, 3.5, 5.7, 5.8, 7.10, 7.12, 7.17, 7.25, 12.3, 12.4, 12.7, 12.9;
- 5.4 nello specifico, la Ditta intende sottoporre ad operazioni di recupero R5 le tipologie di rifiuti 7.1 (rifiuti misti da costruzione e demolizione), per le quali è previsto un recupero annuale di 35.000 ton/a, e 7.6 (conglomerato bituminoso) per un quantitativo sottoposto a recupero di 2.000 ton/a;
- 5.5 sulle ulteriori tipologie di rifiuti, ovvero 7.2 (rifiuti di rocce da cave autorizzate), 7.8 (rifiuti di refrattari), 7.11 (pietrisco tolto d'opera), viene svolta esclusivamente l'attività di recupero R13;

- 5.6 infine, anche sulla tipologia di rifiuto che la Ditta intende introdurre tra quelle da autorizzare, ossia la 7.31-bis (terre e rocce di scavo), viene svolta esclusivamente l'attività di recupero R13;
- 5.7 complessivamente la Ditta intende sottoporre ad attività di recupero R13 49.400 ton/a di rifiuti (con uno stoccaggio istantaneo di 12.200 ton), mentre prevede un recupero annuale R5 di rifiuti pari a 37.000 ton/a;
- 5.8 le suddette tipologie provengono principalmente da attività di demolizione, attività di scarifica del manto stradale, manutenzione, scavo e lavorazione dei materiali lapidei di provenienza dal territorio modenese con possibilità di recupero anche da territori extra provinciali ma comunque limitrofi (ad esempio Reggio Emilia, Mantova);
- 5.9 secondo quanto riportato nella relazione di screening, sui rifiuti in ingresso all'impianto viene svolta una prima verifica documentale ed un successivo controllo visivo;
- 5.10 nel caso di codici CER con voci a specchio, viene accertata la non pericolosità del rifiuto in sede di primo conferimento attraverso certificato analitico, mentre nel caso delle terre e rocce di scavo (tipologia 7.31-bis), oltre alla certificazione analitica per accertarne la non pericolosità, viene verificato che la provenienza non sia da siti contaminati, attraverso la caratterizzazione del rifiuto;
- 5.11 per quanto concerne invece i rifiuti della Tipologia 7.8 (materiali refrattari derivanti dalla demolizione di forni per processi ad alta temperatura), la Ditta afferma che verrà attivata una procedura che prevede l'accertamento della documentazione prodotta dalla Società che ha svolto la demolizione del forno, al fine di provare l'assenza di fibre ceramiche refrattarie (FCR);
- 5.12 la Ditta prevede uno stoccaggio in cassoni coperti e a tenuta per i rifiuti di cui alle tipologie 7.2 e 7.8, mentre è previsto uno stoccaggio in cumuli su pavimentazione in stabilizzato per le tipologie 7.1, 7.11 e 7.31-bis, ed uno stoccaggio in cumuli su pavimentazione a tenuta per la tipologia 7.6;

- 5.13 per quanto concerne i rifiuti stoccati in cumuli, la Ditta non ritiene realizzabile la copertura dei cumuli, visto l'ingente quantitativo dei rifiuti in stoccaggio: per evitare la dispersione di polveri in caso di vento o durante le fasi di movimentazione e lavorazione, essa prevede una fase di bagnatura che verrà effettuata manualmente da un operatore;
- 5.14 in relazione alle acque meteoriche di dilavamento, sono previsti due sistemi di raccolta e depurazione, uno realizzato a servizio dell'area impermeabilizzata che prevede le fasi di disoleazione e sedimentazione, e uno a servizio del resto dell'area per la quale è prevista unicamente una fase di sedimentazione;
- 5.15 il recupero dei rifiuti di cui alla tipologia 7.1 (rifiuti misti da costruzione e demolizione) consiste inizialmente in una selezione delle frazioni estranee effettuata con l'ausilio di ragni meccanici e in una riduzione volumetrica con ragno al fine di separare eventuali materiali ferrosi; la riduzione volumetrica definitiva per l'ottenimento di frazioni inerti con granulometria idonea e selezionata viene effettuata per mezzo di una benna frantumatrice: sul materiale ottenuto viene svolto il test di cessione per classificare il prodotto risultante come materia prima secondaria per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e, se i risultati sono conformi, scaricato come MPS;
- 5.16 il recupero dei rifiuti di cui alla tipologia 7.6 (conglomerato bituminoso) consiste in una prima selezione e cernita tramite ragni per la rimozione di eventuali rifiuti estranei, macinazione con benna frantumatrice ed eventuale miscelazione con materiali inerti vergini: la miscelazione con materiali inerti vergini (ghiaia o sabbia) avviene al fine di ottenere un materiale che abbia le caratteristiche fisiche e di resistenza meccanica che ne consentano l'impiego per la formazione di rilevati o sottofondi; sul materiale ottenuto verrà svolto il test di cessione secondo il metodo di cui all'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- 5.17 sulle restanti tipologie di rifiuti (7.2, 7.8, 7.11, 7.31-bis) viene esclusivamente svolta l'attività di

recupero R13, non soggetta a procedura di verifica (screening) ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;

5.18 per quanto riguarda le due tipologie di rifiuti per le quali è previsto un recupero diretto (7.1 e 7.6), lo stoccaggio dei materiali ottenuti dalle lavorazioni avviene su un'area dotata di pavimentazione in battuto di cemento e con un'altezza massima di 7 m (nel solo caso della tipologia 7.1);

5.19 nell'area non sarà più presente l'impianto di frantumazione mobile di terzi, autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, in quanto le attività di riduzione volumetrica sui rifiuti vengono svolte con carattere ordinario per mezzo della benna frantumatrice;

6. VALUTATO DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE CHE:

6.1 relativamente alle emissioni in atmosfera, dall'attività in progetto non si origineranno emissioni in atmosfera convogliate, mentre dagli stoccaggi in cumuli dei rifiuti e altri materiali gestiti sarà possibile la formazione di polveri diffuse per effetto dell'azione del vento;

6.2 come detto, la Ditta non ritiene possibile realizzare una copertura sui cumuli di rifiuti presenti presso l'impianto, ma al fine di limitare la possibile formazione di polveri, procederà con l'umidificazione dei materiali maggiormente suscettibili di produrre polveri durante la fase di macinazione e di riduzione volumetrica attraverso un irrigatore mobile che preleverà acqua dal pozzo esistente;

6.3 secondo quanto indicato nella relazione di screening, per quanto concerne la frequenza di bagnatura dei cumuli, questa verrà attivata prevalentemente nel periodo estivo (per un massimo di 2 ore al giorno), quando il materiale in stoccaggio risulta scarsamente umido e quindi il rischio di formazione di polveri è maggiore o nel caso di vento;

6.4 relativamente ai consumi idrici, nell'impianto l'acqua viene utilizzata ad uso igienico sanitario e per

l'umidificazione dei cumuli di materiali presenti al fine di ridurre la formazione di polveri;

- 6.5 per la riduzione delle polveri l'acqua verrà attinta da un pozzo esistente tramite pompa sommersa con portata pari a 2 l/s;
- 6.6 tale pozzo è in via di regolarizzazione in quanto la Ditta ha scoperto l'esistenza del pozzo stesso dopo il subentro alla Ditta precedentemente insediata e, ritenendo utile sfruttare la risorsa idrica ivi presente, sta effettuando le verifiche necessarie per procedere alla regolarizzazione dello stesso;
- 6.7 secondo quanto indicato nella relazione di screening, la capacità presunta del pozzo, unitamente alla portata con la quale verrà prelevata la risorsa idrica sono sufficienti a garantire un'umidificazione per circa 2 ore, dopo le quali sarà necessario un tempo di circa 2 ore per garantire il nuovo riempimento del pozzo;
- 6.8 le acque meteoriche che dilaveranno i cumuli dei rifiuti e delle materie prime secondarie vengono convogliate tramite fossi perimetrali all'impianto di trattamento, dimensionato tenendo conto delle linee guida per la gestione delle acque enunciate nella Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006;
- 6.9 per la porzione di impianto di superficie 4.580 mq è stato previsto un sistema di raccolta attraverso fossi perimetrali atti a convogliare le acque all'interno di un sistema di vasche di volume totale pari 219,84 mc: l'impianto di sedimentazione è infatti suddiviso in tre vasche differenti della capacità rispettivamente di 55 mc, 55 mc e 110 mc; i fanghi che si accumulano sul fondo vengono raccolti con appositi mezzi meccanici e trattati come rifiuti;
- 6.10 le vasche di sedimentazione sono dotate di un pozzetto ispezionabile a valle dell'impianto, dove sarà possibile effettuare un campionamento delle acque reflue prima dell'immissione delle stesse nel Canale adiacente.
- 6.11 un'altra area di circa 250 mq adibita allo stoccaggio dei rifiuti di cui alla tipologia 7.6, è stata dimensionata utilizzando il metodo presente al punto 3 della suddetta Delibera (1. sistemi di separazione di

liquidi leggeri), prevedendo un impianto costituito da una vasca impermeabile chiusa con funzione di separazione del volume complessivo di 5 mc collegato ad una vasca di raccolta chiusa con funzione di sedimentazione (dissabbiatore) del volume minimo complessivo di 0,5 mc: le acque derivanti dall'area di lavorazione della tipologia 7.6, una volta trattate nell'impianto di separazione/sedimentazione, sono convogliate all'impianto delle vasche di sedimentazione;

6.12 la Ditta, nelle integrazioni presentate, ha prodotto, in accordo con quanto richiesto dall'Autorità Competente, una pre-valutazione di incidenza dell'intervento in oggetto rispetto alla Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) della Rete Natura 2000 "Valle di Gruppo", distante circa 300 metri dall'area in esame;

6.13 dall'analisi previsionale del traffico veicolare indotto dall'attività di recupero rifiuti svolta dalla Ditta in seguito alle modifiche in progetto, risulta che allo stato attualmente autorizzato si contano teoricamente circa 21 mezzi in transito (ingresso e uscita), mentre nello stato di progetto si avrebbero circa 28 mezzi complessivamente in transito;

6.14 sulla base dei dati acustici contenuti nella valutazione previsionale d'impatto acustico, allegata alla documentazione trasmessa e redatta ai sensi della L. 447 del 26 ottobre 1995 a firma del Per. Ind. Alessandro Vezzani, la rumorosità prodotta dall'attività di movimentazione e di frantumazione con benna si mantiene all'interno dei limiti d'immissione assoluti e differenziali definiti dalla classificazione acustica comunale allegata al vigente strumento urbanistico (Classe V per l'area del comparto interessata dall'impianto e Classe III per le aree agricole limitrofe, all'interno delle quali sono posti i ricettori sensibili);

6.15 l'area dove ha sede l'impianto è recintata e dotata di due tipologie di piantumazioni diverse: sul lato nord, lungo via Valle, è presente una siepe alta come la recinzione (2,5 m), mentre sui restanti tre lati sono presenti pioppi alti circa 10 metri;

6.16 la Ditta prevede di applicare una rete oscurante lungo

tutto il perimetro al fine di ridurre ulteriormente l'impatto visivo;

6.17 la prossimità (entro i 150 m) dell'impianto in oggetto dallo Scolo Gavasseto (corso d'acqua iscritto negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e come tale il Cavo stesso e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna sono sottoposti alle disposizioni del titolo I "tutela e valorizzazione" del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in ragione del loro interesse paesaggistico, come indicato nell'art. 142 comma 1 lettera c) del medesimo decreto noto come Codice dei Beni Culturali e del paesaggio), nonostante il progetto non preveda modifiche sostanziali alla situazione attuale dello stato dei luoghi, fa rientrare l'intervento in progetto tra le fattispecie previste dal D.Lgs. n. 42/2004 citato per le quali tale decreto prevedrebbe l'autorizzazione paesaggistica;

6.18 la Ditta ha previsto un piano di monitoraggio, seppure minimo, riferito soprattutto agli aspetti legati ai rifiuti, agli scarichi idrici, alle risorse idriche e al rumore;

6.19 rispetto al piano di dismissione, la Ditta prevede di eseguire i seguenti interventi:

- *"Comunicazione agli Enti preposti (Provincia, Comune, ARPA) della data di chiusura dell'impianto, dei tempi previsti per la messa in sicurezza del sito e della effettiva dismissione del sito,*
- *conferimento presso impianti autorizzati di tutti i rifiuti eventualmente ancora presenti nel sito (rifiuti che avrebbero dovuto essere sottoposti a trattamento, rifiuti derivanti dalle attività di trattamento, rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione),*
- *vendita delle materie prime secondarie ottenute dal processo di recupero*
- *Svuotamento e bonifica del serbatoio di stoccaggio di gasolio*

- Pulizia di tutte le superfici adibite allo stoccaggio o lavorazione dei rifiuti
- Pulizia delle rete di raccolta delle acque meteoriche e delle acque nere
- Scollegamento degli apparecchi in tensione
- Vendita di automezzi, macchinari e cassoni utilizzati per l'attività di recupero";

non facendo cenno alla eventuale intenzione di ripristinare alla conformazione originaria i luoghi in oggetto, aspetto rilevante in considerazione soprattutto della localizzazione in zona agricola dell'impianto;

7. RITENUTO CHE:

7.1 il progetto in oggetto è ambientalmente compatibile in considerazione del fatto che gli impatti ambientali determinati dall'impianto di recupero di rifiuti in esame non sono ritenuti significativi a condizione che siano rispettate le prescrizioni sotto riportate:

a. possono essere sottoposti ad operazioni di recupero R5 ed R13 le seguenti tipologie e quantitativi di rifiuti, con riferimento alla classificazione di cui all'Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

TIPOLOGIA	OPERAZ. REC.	STOCCAGGIO ISTANTANEO (MAX)		STOCCAGGIO ANNUALE (MAX)		RECUPER O ANNUALE (MAX)
		t	mc	t	mc	t/anno
7.1. rifiuti misti da costruzione e demolizione	R5 - R13	8.500	5.300	35.000	21.900	35.000
7.2. rifiuti di rocce da cave autorizzate	R13	50	30	100	60	-
7.6. conglomerato bituminoso	R5 - R13	300	190	2.000	1.250	2.000
7.8. rifiuti di refrattari	R13	50	30	300	190	-
7.11 pietrisco tolto d'opera	R13	300	190	2.000	1.250	-

7.31-bis terre e rocce di scavo	R13	3.000	1.900	10.000	6.250	-
TOTALI		12.200	7.640	49.400	30.900	37.000

- b. per minimizzare gli impatti sull'ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
- c. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l'impatto acustico e prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di macinazione e frantumazione dei rifiuti;
- d. relativamente alle tipologie di rifiuti che la Ditta prevede di sottoporre ad operazioni di recupero R5 (tipologie 7.1 e 7.6 di cui all'Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.), deve essere eseguito idoneo test di cessione conforme a quanto previsto in Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. sul rifiuto tal quale al fine di garantirne l'idoneità per le successive operazioni di recupero;
- e. i rifiuti di cui alla tipologia 7.31-bis dell'Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 (terre e rocce da scavo), non devono provenire da terreni contaminati;
- f. l'attività deve essere svolta in conformità a quanto approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1945 del 1 dicembre 1993 e autorizzato con atto dirigenziale della Provincia di Modena prot. 30418/8.8.4.2 del 4 ottobre 1994;
- g. ogni eventuale futura richiesta di modifica della attività di gestione di rifiuti, rispetto a quanto indicato nella tabella soprastante, dovrà essere effettuata conformemente alla deliberazione e all'atto dirigenziale citati al punto precedente;
- h. l'altezza massima dei cumuli dei rifiuti, di qualsiasi tipologia, deve essere limitata a 5 metri;
- i. la mitigazione paesaggistica dell'impianto deve

essere migliorata tramite i seguenti interventi:

- potenziamento della siepe posta sul lato nord (via Valle), mediante messa a dimora di carpini piramidali ad integrazione delle specie arbustive esistenti;
- potenziamento della cortina arborea presente sui rimanenti lati, mediante messa a dimora di arbusti di specie autoctone varie fra un'alberatura e l'altra (per le specie ammesse si veda l'allegato 6 alle N.T.A. del P.R.G. vigente del Comune di Carpi);
- il telo oscurante previsto dal Proponente deve essere installato sul fronte interno della recinzione, al fine di renderlo il meno visibile possibile;

j. considerata la destinazione agricola dell'area su cui sorge l'impianto, la temporaneità dell'attività di recupero di rifiuti, e l'incompletezza del piano di dismissione dell'impianto e di ripristino del sito elaborato dal Proponente, tale piano di dismissione dell'impianto e di ripristino del sito deve essere integrato con i seguenti aspetti da concordare con Arpa e il Comune di Carpi:

- l'indicazione delle opere necessarie per restituire l'area impiantistica all'uso agricolo previsto dalla classificazione del P.R.G. vigente (es. demolizione pavimentazioni permeabili e semipermeabili, rimozione e smaltimento serbatoi e sottoservizi di qualsiasi natura, sbancamento e ricopertura area con adeguato manto di terreno vegetale, ecc.);
- la previsione di adeguate garanzie, anche finanziarie, da concordare con il Comune di Carpi al fine di assicurare il ripristino e il recupero del sito ai caratteri agricoli originari nel caso di cessazione dell'attività e dismissione dell'impianto;

k. allo scopo di assicurare la massima funzionalità dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle provenienti dalle operazioni di bagnatura dei cumuli, per evitare situazioni di impaludamento e contaminazione delle aree di trattamento e movimentazione rifiuti, la

Ditta deve realizzare una adeguata pavimentazione impermeabile di tutte le zone di gestione dei rifiuti e delle MPS, delle aree di stoccaggio, delle aree di utilizzo delle macchine operatrici (benne frantumatrici) e della viabilità; conseguentemente la rete di raccolta delle acque deve risultare adeguatamente dimensionata e deve essere ottenuta l'autorizzazione allo scarico prima della comunicazione di cui all'art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- l. prima della comunicazione di cui all'art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., la Ditta, previa specifica richiesta da inoltrare al settore Ambiente del Comune di Carpi e con riferimento alla documentazione d'impatto presentata nell'ambito della procedura di screening, deve ottenere il nulla osta previsto dall'art. 8 comma 6 della Legge 447/95, che conterrà le prescrizioni finalizzate ad assicurare, nel tempo, il rispetto dei valori limiti di immissione assoluti e differenziali previsti dalla vigente classificazione acustica comunale;
- m. è fatto obbligo di effettuare apposita valutazione di impatto acustico da trasmettere ad Arpa e al Comune di Carpi nel caso di modifiche sostanziali e non all'assetto impiantistico;
- n. deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi se necessario;
- o. devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti all'abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato;
- p.i. materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento;
- q. l'approvvigionamento di acqua del pozzo esistente

presso l'impianto è subordinato all'ottenimento del titolo concessorio relativo al prelievo di acqua pubblica ai sensi del Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41;

- r. i serbatoi fuori terra devono essere sottoposti ad adeguata verifica del loro stato di conservazione e di tenuta;
- s. tutte le pavimentazioni dell'impianto (aree interne) devono essere mantenute costantemente in buono stato di manutenzione al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni;
- t. in modo più specifico si formulano le seguenti prescrizioni da mantenere in fase di gestione dei rifiuti:
 - durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
 - durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
 - lo stoccaggio di rifiuti e materie deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento; analogamente, eventuali contenitori per rifiuti e MPS devono essere opportunamente identificati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione;
 - devono essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;
 - nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un'organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movi-

mentazione dei rifiuti stessi e un facile accesso in tali zone di stoccaggio;

- l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, ai bacini di contenimento, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
- l'esercizio dell'impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;
- deve essere sempre disponibile presso l'impianto la certificazione analitica che attesti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell'art. 2 della decisione 2000/532/CE;
- deve essere sempre disponibile presso l'impianto la certificazione analitica che attesti l'idoneità delle MPS prodotte;
- a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;

7.2 è comunque obbligatorio acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

DATO ATTO del parere allegato;

tutto ciò premesso, dato atto, valutato e ritenuto;

su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, Piano
Energetico e Sviluppo Sostenibile, Economia Verde,
Autorizzazione Unica Integrata

a voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di *"Ampliamento dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi svolta da Cilsea Soc. Coop. a Fossoli di Carpi"* da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) possono essere sottoposti ad operazioni di recupero R5 ed R13 le seguenti tipologie e quantitativi di rifiuti, con riferimento alla classificazione di cui all'Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

TIPOLOGIA	OPERAZ. REC.	STOCCAGGIO ISTANTANEO (MAX)		STOCCAGGIO ANNUALE (MAX)		RECUPER O ANNUALE (MAX)
		t	mc	t	mc	t/anno
7.1. rifiuti misti da costruzione e demolizione	R5 - R13	8.500	5.300	35.000	21.900	35.000
7.2. rifiuti di rocce da cave autorizzate	R13	50	30	100	60	-
7.6. conglomerato bituminoso	R5 - R13	300	190	2.000	1.250	2.000
7.8. rifiuti di refrattari	R13	50	30	300	190	-
7.11 pietrisco tolto d'opera	R13	300	190	2.000	1.250	-
7.31-bis terre e rocce di scavo	R13	3.000	1.900	10.000	6.250	-

TOTALI	12.200	7.640	49.400	30.900	37.000
---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

- b) per minimizzare gli impatti sull'ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
- c) devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l'impatto acustico e prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di macinazione e frantumazione dei rifiuti;
- d) relativamente alle tipologie di rifiuti che la Ditta prevede di sottoporre ad operazioni di recupero R5 (tipologie 7.1 e 7.6 di cui all'Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.), deve essere eseguito idoneo test di cessione conforme a quanto previsto in Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. sul rifiuto tal quale al fine di garantirne l'idoneità per le successive operazioni di recupero;
- e) i rifiuti di cui alla tipologia 7.31-bis dell'Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 (terre e rocce da scavo), non devono provenire da terreni contaminati;
- f) l'attività deve essere svolta in conformità a quanto approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1945 del 1 dicembre 1993 e autorizzato con atto dirigenziale della Provincia di Modena prot. 30418/8.8.4.2 del 4 ottobre 1994;
- g) ogni eventuale futura richiesta di modifica della attività di gestione di rifiuti, rispetto a quanto indicato nella tabella soprastante, dovrà essere effettuata conformemente alla deliberazione e all'atto dirigenziale citati al punto precedente;
- h) l'altezza massima dei cumuli dei rifiuti, di qualsiasi tipologia, deve essere limitata a 5 metri;
- i) la mitigazione paesaggistica dell'impianto deve essere migliorata tramite i seguenti interventi:

- potenziamento della siepe posta sul lato nord (via Valle), mediante messa a dimora di carpini piramidali ad integrazione delle specie arbustive esistenti;
- potenziamento della cortina arborea presente sui rimanenti lati, mediante messa a dimora di arbusti di specie autoctone varie fra un'alberatura e l'altra (per le specie ammesse si veda l'allegato 6 alle N.T.A. del P.R.G. vigente del Comune di Carpi);
- il telo oscurante previsto dal Proponente deve essere installato sul fronte interno della recinzione, al fine di renderlo il meno visibile possibile;

j) considerata la destinazione agricola dell'area su cui sorge l'impianto, la temporaneità dell'attività di recupero di rifiuti, e l'incompletezza del piano di dismissione dell'impianto e di ripristino del sito elaborato dal Proponente, tale piano di dismissione dell'impianto e di ripristino del sito deve essere integrato con i seguenti aspetti da concordare con Arpa e il Comune di Carpi:

- l'indicazione delle opere necessarie per restituire l'area impiantistica all'uso agricolo previsto dalla classificazione del P.R.G. vigente (es. demolizione pavimentazioni permeabili e semipermeabili, rimozione e smaltimento serbatoi e sottoservizi di qualsiasi natura, sbancamento e ricopertura area con adeguato manto di terreno vegetale, ecc.);
- la previsione di adeguate garanzie, anche finanziarie, da concordare con il Comune di Carpi al fine di assicurare il ripristino e il recupero del sito ai caratteri agricoli originari nel caso di cessazione dell'attività e dismissione dell'impianto;

k) allo scopo di assicurare la massima funzionalità dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle provenienti dalle operazioni di bagnatura dei cumuli, per evitare situazioni di impaludamento e contaminazione delle aree di trattamento e movimentazione rifiuti, la Ditta deve realizzare una adeguata pavimentazione impermeabile di tutte le zone di gestione dei

rifiuti e delle MPS, delle aree di stoccaggio, delle aree di utilizzo delle macchine operatrici (benne frantumatrici) e della viabilità; conseguentemente la rete di raccolta delle acque deve risultare adeguatamente dimensionata e deve essere ottenuta l'autorizzazione allo scarico prima della comunicazione di cui all'art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- l) prima della comunicazione di cui all'art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., la Ditta, previa specifica richiesta da inoltrare al settore Ambiente del Comune di Carpi e con riferimento alla documentazione d'impatto presentata nell'ambito della procedura di screening, deve ottenere il nulla osta previsto dall'art. 8 comma 6 della Legge 447/95, che conterrà le prescrizioni finalizzate ad assicurare, nel tempo, il rispetto dei valori limiti di immissione assoluti e differenziali previsti dalla vigente classificazione acustica comunale;
- m) è fatto obbligo di effettuare apposita valutazione di impatto acustico da trasmettere ad Arpa e al Comune di Carpi nel caso di modifiche sostanziali e non all'assetto impiantistico;
- n) deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi se necessario;
- o) devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti all'abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato;
- p) i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento;
- q) l'approvvigionamento di acqua del pozzo esistente presso l'impianto è subordinato all'ottenimento del titolo concessorio relativo al prelievo di acqua

pubblica ai sensi del Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41;

- r) i serbatoi fuori terra devono essere sottoposti ad adeguata verifica del loro stato di conservazione e di tenuta;
- s) tutte le pavimentazioni dell'impianto (aree interne) devono essere mantenute costantemente in buono stato di manutenzione al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni;
- t) in modo più specifico si formulano le seguenti prescrizioni da mantenere in fase di gestione dei rifiuti:
 - durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
 - durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
 - lo stoccaggio di rifiuti e materie deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento; analogamente, eventuali contenitori per rifiuti e MPS devono essere opportunamente identificati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione;
 - devono essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;
 - nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un'organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti stessi e un facile accesso in tali zone di stoccaggio;

- l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, ai bacini di contenimento, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
- l'esercizio dell'impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;
- deve essere sempre disponibile presso l'impianto la certificazione analitica che attesti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell'art. 2 della decisione 2000/532/CE;
- deve essere sempre disponibile presso l'impianto la certificazione analitica che attesti l'idoneità delle MPS prodotte;
- a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;

- 2) che resta fermo l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- 3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Cilsea Soc. Coop. a r.l.; alla Provincia di Modena; al Comune di Carpi; all'ARPA sezione provinciale di Modena; all'AUSL di Modena;
- 4) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10,

comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

- 5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

- - - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/712

data 17/05/2010

IN FEDE

Giuseppe Bortone

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'